

Giustizia ecclesiastica
e trattamento del reato di stupro.
Indicazioni di ricerca
dalla diocesi di Teramo (1615-1750)
di *Alessio Basilico*

In un momento imprecisato degli anni Ottanta del Cinquecento, il giovane Leandro Camozza «pigliò per moglie Vincenza». Tra i due non vi era stato un normale periodo di frequentazione e fidanzamento; i genitori di Vincenza non avrebbero mai acconsentito alla loro unione se Leandro non fosse entrato «per forza in casa di Curio [...] et gli bagìo et violò Vincenza sua figlia per volerla per moglie»¹. A quel punto la famiglia della donna non poté far altro che acconsentire al matrimonio: «et per honore della casata di poi [...] gli fu data per moglie ma con grande disgusto»². Tutta la seconda metà del Cinquecento era stata segnata dalle lotte tra le fazioni opposte del paese di Tortoreto, teatro della vicenda. Le leggi della faida volevano che la morte spettasse ai componenti maschili delle famiglie in lotta, mentre la violenza sessuale sulle donne era parte della spirale di violenza ed allo stesso tempo un modo per bloccarla momentaneamente attraverso un accordo di matrimonio. Tuttavia, nel nostro caso, gli animi non si erano placati e Leandro fu «sempre malvoluto, et odiato di poi dalli Franchi»³.

Il caso non fu denunciato ad alcuna corte ed è giunto a noi solo grazie alle testimonianze di un processo contro un sacerdote nel corso del quale quelle torbide vicende furono rievocate a distanza d'anni. Esso costituisce dunque solo una parte infinitesimale della cifra nera che avvolge la violenza sessuale in epoca moderna⁴. Nella maggioranza dei casi infatti i valori dell'onore familiare e la capacità di coercizione e d'intimidazione delle vittime costituivano fattori che facevano desistere dal ricorrere alle corti di giustizia⁵. Per questa ragione, ma anche per la natura della documentazione, i casi conservati negli archivi sono, come è noto, ben lontani dal restituirci un quadro completo della violenza sessuale esercitata sulle donne.

Sarà necessario innanzitutto liberarci dell'immagine tradizionalmente associata allo stupro: un assalto violento, in zone solitarie nel cuore della notte, ad opera di uno sconosciuto, annunciato da rumori sospetti. Come ha dimostrato Anne Clark questa rappresentazione della violenza

sessuale nacque nell'Inghilterra del primo Ottocento, in un periodo di intensa trasformazione socioeconomica⁶. Nei processi d'epoca moderna l'aggressione fisica vera e propria costituisce l'eccezione e non la regola⁷: in numerosi casi infatti accusatrici ed accusati non erano estranei, ma si frequentano da tempo, trattandosi di giovani che si corteggiavano pubblicamente con il benestare dei parenti e che avevano il più delle volte stretto accordi di matrimonio, oppure poteva trattarsi di membri dell'ordine sacerdotale che intrattenevano relazioni con donne pur non coabitando con esse⁸. Nel caso di una gravidanza illegittima si produceva nelle vite di queste coppie una rottura che poteva portare a diverse soluzioni: accelerare la via verso il matrimonio, nel caso in cui questo fosse stato possibile o, viceversa, portare all'intervento delle corti di giustizia. Tutte le donne incinte dovevano infatti essere prese in custodia, interrogate, visitate da due levatrici e quindi affidate ad un'ostetrica, ad un sindaco o ad un personaggio di indubbia moralità, per assicurare che la gravidanza fosse portata a termine senza che fossero commessi aborto o infanticidio. Spesso, tuttavia, erano le stesse giovani incinte ad anticipare l'azione delle corti sporgendo denuncia contro il seduttore responsabile della gravidanza. Sapevano infatti che nei confronti di crimini come stupro, percosse, ingiurie, danneggiamenti, le autorità giudiziarie facevano sempre prevalere l'elemento della transazione, tentavano di agire come mediatrici tra le parti così da interrompere il procedimento il prima possibile, appena la parte lesa era stata ricompensata. Si trattava di un tipo di procedura completamente diverso rispetto a quella utilizzato per reati come lesa maestà, omicidio, incendio doloso, coniazione di moneta, reati per i quali prevaleva l'idea della necessità pubblica di punire il colpevole, cosa che rendeva necessario l'intervento d'ufficio dell'autorità giudiziaria senza la possibilità di un'interruzione per la rinuncia della parte lesa⁹.

Oltre alla diversa procedura seguita, il termine stesso *stuprum* aveva nella dottrina giuridica d'epoca moderna un significato peculiare: indicava qualsiasi rapporto tra un uomo e una vergine o una vedova casta; la violenza costituiva soltanto un'aggravante, ma non il suo tratto qualificante. Alla base delle politiche repressive, messe in atto da numerosi Stati italiani e dalla Chiesa nel corso del Cinquecento, vi era il più ampio progetto di creazione di una nuova moralità collettiva e il tentativo di confinare la sessualità all'interno delle sole unioni matrimoniali. In questo contesto, la gravidanza di una nubile o di una vedova veniva ad essere un potente simbolo di trasgressione e di peccato, che attirava la collera divina¹⁰, si doveva perciò tutelare la castità di queste due categorie al di là della volontà individuale, come valore assoluto. Il consenso delle donne ai rapporti era considerato secondario, poiché estremamente fragile e mutevole, soggetto a cedere di fronte alle lusinghe maschili¹¹.

Questi elementi sono emblematicamente riassunti nelle parole che Bartolomeo de' Medina scrisse nella diffusissima *Breve istruzione de' confessori*:

Se uno ha da fare con una vergine, & ella resta violata in questo caso, [...] egli sarà obbligato à restituirle l'honore, ò prenderla per moglie, ò aiutarla di maniera, che si possa maritare molto honoratamente, finche la ristori di tutto il danno, che gli fece¹².

Questa regola valeva sia nel caso in cui i rapporti fossero stati imposti con violenza alla donna, sia nel caso che ella fosse stata consenziente; infatti, proseguiva il celebre domenicano, «la donzella non è signora della sua integrità, come né delle sue membra; & si come se tagliassero un braccio, benché ella volesse, colui sarebbe obbligato alla restituzione»¹³.

Le parole di Bartolomeo de' Medina possono essere considerate tipiche della mentalità degli uomini di Chiesa, per i quali la deflorazione di una giovane costituiva anche un danno economico e sociale che lo stupratore-seduttore infliggeva alla famiglia, privandola della possibilità di unire la figlia in matrimonio e di farla diventare così parte dei complessi meccanismi di alleanza parentale che lo regolavano¹⁴.

Nei processi per stupro le autorità vescovili dovevano così trovare un compromesso tra questi elementi contrastanti: da un lato i valori universali della castità femminile e degli uomini di Chiesa, del libero consenso degli sposi al matrimonio, dall'altro elementi assai più mondani, che riguardavano la vita sociale, le relazioni tra famiglie e le loro politiche matrimoniali¹⁵.

La ricerca storiografica si è cimentata a più riprese con questo tipo di documentazione. Sono stati studiati i profili delle donne finite sotto accusa, le testimonianze rese alle autorità, la posizione dei seduttori, le strategie adottate per sottrarsi alla legge, il ruolo delle famiglie e delle comunità. Si è tentato anche di verificare quale sia stata, sul lungo periodo, l'evoluzione delle pratiche di giustizia e come esse abbiano modificato l'istituto matrimoniale. Sono tuttavia del tutto assenti le ricerche condotte sull'Abruzzo. Si vuole dunque in questo articolo analizzare la peculiarità dei trentaquattro processi conservati presso l'Archivio storico della diocesi di Teramo per colmare tale lacuna storiografica.

Essendo lo stupro un crimine di misto foro, poteva essere giudicato sia dai tribunali secolari che da quelli vescovili. Non è possibile eseguire una comparazione con i processi celebrati nella stessa area dal tribunale secolare poiché questi ultimi non si sono conservati in archivio. Tuttavia, come si vedrà nel corso dell'articolo, alcuni elementi in tal senso emergono anche dalla sola documentazione vescovile. Quest'ultima non è stata conservata uniformemente per tutto il periodo analizzato: solo nove

processi riguardano gli anni 1615-40, segue poi un lungo silenzio archivistico fino agli inizi del secolo successivo, che vide celebrare un processo nell'anno 1701 e 25 nel periodo 1715-50. Tutti i verbali fanno parte di un fondo all'interno del quale sono compresi circa mille documenti tra fogli informativi, processi di natura civile e penale, semplici denunce che non diedero il via all'istruzione di procedure.

Vista l'esiguità del campione documentario, riguardante i processi per stupro, non si trarranno conclusioni statistiche, ma si analizzeranno le caratteristiche e gli elementi della documentazione alla luce di quanto è già emerso nei precedenti studi condotti sullo stesso argomento.

I

Una prima classificazione cronologica

Nella prima metà del Seicento poche donne osavano portare il seduttore in tribunale. Sceglievano di agire a livello comunitario, tentavano di trovare una soluzione informale allo scandalo destato dalla gravidanza illegittima e di ottenere una qualche ricompensa in denaro¹⁶. Ad esempio, nel 1607, Dea, madre di una giovane di nome Bartomuccia, cominciò pubblicamente a manifestare l'intenzione di ricorrere alla corte vescovile per denunciare il padre del nascituro, un giovane prete di nome don Patrizio Apollonio. Le sue minacce tuttavia non si concretizzarono mai poiché fu organizzata una riunione a cui parteciparono i chierici, il sindaco e i maggiori del paese, in cui si decise di fornire una dote a Bartomuccia purché si evitasse che la vicenda «vada all'orecchie di Mons[igno]re»¹⁷.

In questa vicenda è possibile osservare il tentativo di una comunità intera di evitare il ricorso all'autorità vescovile attraverso una risoluzione locale dello scandalo¹⁸. Quando, sette anni dopo, la posizione del parroco in seno alla comunità fu irrimediabilmente compromessa da altre cause, la vicenda finì in tribunale. Molti altri casi devono essersi conclusi nello stesso modo, pur non essendocene giunta notizia. Perché le famiglie ricorressero alla corte vescovile, dovevano intervenire alcuni elementi di anomalia che alteravano gli abituali equilibri e le consuete forme di soluzione. Ad esempio, nel 1616, la sedicenne Laurozza di Maurizio, per la sua gravidanza illegittima, dovette passare il tempo della cerimonia religiosa domenicale sul sagrato della chiesa, vestita con abito penitenziale, reggendo una candela accesa¹⁹. Si trattava di uno degli spettacoli particolarmente infamanti con cui le pubbliche peccatrici erano offerte allo sguardo dei fedeli. Solo dopo quella penitenza, che per una nubile come Laurozza significava uscire definitivamente dal mercato matrimoniale, sua madre fece ricorso all'autorità giudiziaria, denunciando il seduttore nella speranza di ottenere una dote a riparazione dell'onore offeso.

Ancora nel 1639, Pomponia di Giacomo fece ricorso al tribunale vescovile, mentre la figlia era detenuta nelle carceri del tribunale baronale di Montorio a causa del suo stato interessante. Riferì alla corte che il padre del nascituro era un certo Parente Parente; tuttavia, quando le fu chiesto se intendesse sporgere querela, la donna affermò: «Io non voglio fare querela contro il detto Parente ogniqualvolta, che d[ett]o Parente farà consegnare la dote conveniente à d[ett]a Pompilia mia figlia, altrimenti mi riservo di fargli querela a suo loco et tempo»²⁰. Negli anni Trenta del Seicento si tentava ancora, attraverso il ricorso al tribunale, di svolgere una pressione indiretta sul seduttore, senza rimanere invischiate nei meandri delle procedure di giustizia.

Il ricorso alla corte vescovile deve essere spiegato anche alla luce dell'estrema fragilità della condizione di queste giovani: tutte infatti erano prive di un padre o di un fratello che ne difendessero l'onore²¹.

Ancor più precaria era la condizione delle vedove finite sotto processo: oltre alla debolezza dettata dalla loro condizione di donne sole, la loro sessualità destava una condanna severa, le norme comunitarie non prevedevano forme di tutela simili a quelle riservate alle giovani non ancora sposate.

A fronte di questo scenario, i processi d'inizio Settecento mostrano una situazione completamente diversa: si affollavano infatti, nei ventiquattro processi conservati, i profili di nubili sedotte, che sporgevano querela nel tribunale vescovile col supporto della famiglia. Nel 1715, ad esempio, fu lo zio di una giovane di nome Maddalena a rivolgersi alle autorità vescovili per denunciare che sua nipote era stata «stuprata e ingravidata» da un giovane coetaneo che aveva promesso di sposarla, ma che poi non aveva rispettato la promessa. Come tutore dell'onore della nipote faceva dunque «istanza, che sia astretto a sposarla, e mi sia fatta giustizia»²².

Evidentemente ad inizio Settecento erano diminuiti gli spazi per le trattative private e le querele costituivano la via principale attraverso cui lo stupro finiva nel tribunale vescovile. Nello sporgere denuncia, oltre a chiedere che il seduttore fosse costretto ad unirsi in matrimonio, le donne miravano spesso solo ad una dote, la cui entità dipendeva in larga parte dal loro cetto di appartenenza. Così la giovane Agata Contini, dopo che le erano stati promessi trenta ducati, si rivolse alle autorità vescovili sostenendo di non «potersi contentare di detta somma, spettandogli almeno Docati trecento, essendo figlia del Cherurgo Ferdinando Contini»²³. Agata fu l'unica a poter appellarsi al proprio *status* sociale, perché era l'unica che non appartenesse al mondo contadino.

Il tentativo di costruire una dote poteva anche portare ad episodi di evidente manipolazione degli strumenti offerti dalle aule di giustizia,

come nel caso della giovane serva Anna Rosa d'Incecco che, dopo aver partorito ed aver mandato il suo bambino all'ospedale di Ascoli²⁴, sparse due denunce: la prima presso il tribunale vescovile di Teramo contro il sacerdote don Antonio de Dominicis, e la seconda presso il tribunale secolare della stessa città contro Francesco Cornacchia²⁵. Indicare i nomi di più seduttori, nel nostro caso in base alle competenze dei diversi tribunali, era una pratica estremamente diffusa attraverso cui si tentava di ottenere una compensazione in denaro più elevata²⁶.

È lecito chiedersi, vista l'esiguità del campione documentario, se questa diversa situazione che si profila per il Seicento e per il Settecento rispecchi un dato reale o sia il frutto delle lacune d'archivio. Ritengo che il cambiamento indichi una situazione reale e parecchi indizi spingono in questa direzione.

Innanzitutto la comparazione con quanto è conservato all'interno del fondo teramano per altri tipi di crimini, a partire da quelli di fede. Processi per magia, stregoneria, esorcismi eterodossi sono stati celebrati quasi esclusivamente negli anni 1590-1625, periodo in cui, com'è noto, la loro repressione da parte dei poteri inquisitoriali raggiunse l'acme, mentre risultano quasi del tutto assenti per gli anni successivi. Anche per un crimine come il concubinato è possibile rintracciare, all'interno dello stesso fondo, una volontà repressiva maggiore in corrispondenza con la presenza di alcuni vescovi alla guida della diocesi²⁷.

All'affidabilità del fondo possiamo affiancare la comparazione con quanto accadeva in altre aree d'Italia. Daniela Lombardi ha messo in evidenza come a Firenze le denunce per la rottura della promessa di matrimonio, in calo costante dal 1650, inizino ad aumentare a partire dal 1710 e conoscano un ulteriore incremento nella seconda metà del secolo. Si tratta di un andamento del tutto simile a quello che si delinea per la diocesi di Teramo pur con una notevolissima differenza nel numero dei casi²⁸. L'autrice ha interpretato questi dati come «il segno di una rinnovata fiducia nel foro ecclesiastico, proprio in un periodo in cui la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio era oggetto di pesanti attacchi»²⁹.

Anche questo elemento ci porta a dire che la conservazione dei processi a Teramo non è frutto del caso, ma rispecchia una trasformazione in atto all'interno dei diversi sistemi giuridici degli Stati italiani. Probabilmente i giudici secolari avevano adottato un diverso atteggiamento, nel regno di Napoli, nei confronti del reato di stupro già alcuni anni prima del 1738, quando fu emanata la prammatica che recitava:

Sperimentandosi giornalmente essere infinite ed innumerevoli le querele, che si propongono dalle donne particolarmente di bassa condizione per gli stupri che dicono accadere loro con promessa di matrimonio. E poi col progresso di tempo si scorge non essere totalmente vero il delitto o manchevole nelle circo-

stanze più essenziali, tanto tutto poi si riduce al pagamento di qualche somma, che debbe il reo fare alla querelante, e frattanto i tribunali consumano il tempo nelle applicazioni delle cause³⁰.

Si intendeva colpire con questa prammatica tutto l'insieme di norme che prevedevano il risarcimento dell'onore femminile attraverso il matrimonio o attraverso la dotazione. Veniva introdotta una differenza netta tra lo stupro violento, perseguibile penalmente, e i rapporti consensuali che non prevedevano più per l'uomo l'obbligo di sposare la sedotta³¹. Si trattava di un approccio fortemente penalizzante per le donne che caratterizzava tutti gli Stati italiani e che spingeva le donne a ricorrere maggiormente al tribunale vescovile.

Probabilmente il controllo comunitario, che abbiamo visto preponderante ad inizio Seicento, si rivelò sempre meno efficace e le donne, insieme alle loro famiglie, si videro sempre più costrette a ricorrere alle autorità³².

Un altro cambiamento significativo è costituito dall'alto numero di vedove finite sotto processo nel Seicento: sono quattro sui nove casi totali, una percentuale sensibilmente più alta rispetto al secolo successivo. Per spiegare questo fenomeno dobbiamo prendere in considerazione alcuni fattori di carattere demografico. La difficile situazione economica d'inizio Seicento aveva portato ad un aumento dei flussi migratori in partenza dalle campagne e dai piccoli centri abitati, che avevano determinato, in queste aree, la presenza di un surplus di donne³³. Questa dinamica è tanto più vera per i piccoli centri dell'Abruzzo, tradizionale luogo d'emigrazione verso l'Agro Romano e la Puglia³⁴. Il mercato matrimoniale non poteva non registrare le tensioni legate a questo squilibrio demografico: in altre parole era sempre più difficile trovare marito ed ancora più difficile era la costituzione della dote a causa delle peggiorate condizioni economiche³⁵. Non sorprende che in questo contesto la sessualità delle vedove attirasse l'attenzione delle autorità e la condanna delle comunità in misura maggiore³⁶.

2

Racconti e deposizioni femminili

Le fonti a nostra disposizione si presentano dunque come complesse e mutevoli nel tempo. Rendono necessaria un'analisi attenta che distingua le voci delle autorità, quelle degli individui sotto accusa e quelle dei denuncianti³⁷. Le testimonianze rese infatti di fronte ai tribunali non sono uno specchio diretto e fedele delle vicende, ma rispondono alle strategie individuali e rivelano l'importanza delle stratificazioni e delle alleanze sociali, la preponderanza delle ragioni d'onore³⁸.

Al differente profilo delle donne finite in tribunale corrispondono testimonianze diverse, narrazioni profondamente distanti delle vicende di stupro. Povertà, indigenza, rapporti mercenari con uomini di condizione sociale superiore in cambio di qualche magro compenso in cibo: sono elementi rintracciabili in vario modo nelle parole di tutte le donne interrogate nella prima metà del Seicento. Nel 1618 la vedova Maria Angela disse di essersi concessa a Lutio Sacco e a suo figlio Luca: «perche io son poverella con questa speranza d'haverne qualche cosa son cascata in questo peccato»³⁹. Anche la vedova Venestra di Geronimo affermò, nel 1620, di essere stata sedotta «per essere io povera donna et per ciò Don Intino mi ha dato più volte hora il grano, et hora qual[ch]e carlino per mantenermi»⁴⁰. Rimarcavano nelle deposizioni anche la natura fortemente asimmetrica dei loro rapporti, con uomini di condizione sociale decisamente superiore alla loro. Questa disparità poteva accompagnarsi, in alcuni casi, a comportamenti violenti, come affermò Maddalena nel 1651:

Et io ci consentivo contro l'honore, et reputazione mia, perche essendo povera et lui ricco, non solo mi bravava alla vita, et cacciava mano al pugnale, ma anco mi dava delle botte per la vita et tra l'altre una volta per li schiaffi⁴¹.

Non vanno certo trascurate le difficili condizioni economiche createsi a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, che assunsero caratteri sempre più drammatici dagli anni della grande carestia del 1591-92. Molti testimoni si riferirono a quel periodo come al «tempo della grande carestia, che la gente se moreva de fame»⁴². La situazione era ancora più difficile per le vedove, specie se sole e lontane dalle loro famiglie: in un contesto dominato da violenza e disordine⁴³, potevano alienare una parte della dote, ma in assenza di qualsiasi altra possibilità di sopravvivenza erano costrette a prostituirsi o ad intrecciare relazioni illecite con membri del clero⁴⁴. Ma al di là di questa debolezza oggettiva le loro narrazioni dovranno essere intese come la costruzione di un'immagine ideale di sé che media la propria posizione di fronte alle autorità. È stato notato infatti come le definizioni legali e il confronto diretto con la giustizia generassero veri e propri modi di concettualizzare la propria esperienza soggettiva, riportare i fatti in un registro comune a chi parlava e a chi ascoltava⁴⁵. In tal senso il riferimento alla debolezza sociale, alla necessità delle vedove di usare la propria sessualità per ottenere cibo erano *topoi* estremamente diffusi in quelle società⁴⁶ e ad essi potevano appellarsi le donne sottoposte alla pressione delle autorità.

I racconti cambiano nettamente col trasformarsi del profilo delle accusate. Dal secondo decennio del Settecento, al centro delle narrazioni delle nubili abbandonate si trova la deflorazione, il primo rapporto strappato dal seduttore attraverso la promessa di matrimonio, come illustra il caso

della ventiseienne Marta. Originaria di un paese di montagna, la giovane lavorava durante il periodo della mietitura in una masseria posta nella zona collinare del Teramano insieme al fratello. Una notte un lavoratore stagionale, di nome Domenico D'Antonio, la raggiunse nel letto che condivideva con la cugina Anna e, secondo le sue parole,

Cominciò a lusingarmi ed accarezzandomi con dirmi, che mi fosse stata quieta, e l'havesse acconsentito, perche m'havrebbe sposata e pigliatami per moglie, con farmi mille giuramenti, che mi voleva osservare la parola⁴⁷.

Dopo aver minacciato di urlare e aver resistito, Marta cedette alle parole di Domenico. Non risparmiò particolari del rapporto, fece riferimento al dolore provato e alla fuoriuscita di sangue che costituivano i segni più evidenti della perdita della sua verginità⁴⁸. Su tutti gli altri incontri passò invece velocemente, nel corso degli interrogatori, come se non avessero importanza. Avevano sì dormito insieme nel corso delle altre notti, ma il suo destino, come quello delle altre donne ascoltate, era inestricabilmente legato alla deflorazione, a quel primo rapporto. Concedere infatti la propria verginità ad un uomo significava legarsi stabilmente ad esso ed era proprio la giustizia ecclesiastica ad essere competente per i casi di promesse di matrimonio non mantenute⁴⁹. Raramente i racconti femminili settecenteschi si discostavano da questo canovaccio prestabilito, in cui non si tacevano i particolari degli incontri e delle parole mancate, nella speranza di suscitare la benevolenza dei giudici ecclesiastici⁵⁰.

La resistenza che cedeva solo di fronte alla promessa di matrimonio diventò il riferimento onnipresente nelle loro deposizioni, al punto che compare anche nei procedimenti riguardanti gli ecclesiastici. Così nel 1726 Vittoria d'Andrea disse di aver tentato di fuggire dal parroco don Medoro, urlando e chiamando aiuto, finché l'uomo non le aveva detto che «m'havessi stata quieta perché lui m'haverebbe maritata». Questa frase fu sufficiente a vincere tutte le resistenze della donna⁵¹.

3

Lunghe frequentazioni, promesse disattese

Dietro i racconti femminili si nascondevano vicende più complesse: relazioni durature e stabili, in cui non mancavano i segni d'affetto, le manifestazioni di tenerezze, anche se non era stato possibile sposarsi e vivere insieme⁵². Nel 1618 molti avevano notato un uomo di nome Giuseppe che «in tempo di carnevale [...] avanti la casa di Madalena [...] si pose a sonare, e cantare»⁵³. Maddalena, di fronte a queste manifestazioni pubbliche d'affetto, si era infastidita e in un'occasione era scesa per le scale della sua abitazione «et aprendo la porta [...] trovò che il d[et]to Giuseppe stava sonando là quasi s[ott]o la porta, et lei gli disse che possi

fare la mala morte vuoi entrare in casa a sonare»⁵⁴. Questo era infatti un comportamento che poteva destare sospetti nella comunità e far nascere illazioni sulla moralità della donna. Se forme d'affetto e di corteggiamento dovevano essere mostrate, era meglio farlo in privato, vista la riprovazione nei confronti della sessualità delle vedove.

Anche la sessualità delle serve e dei chierici era particolarmente osservata e controllata; l'occhio comunitario era pronto a registrarne ogni manifestazione. Così a Montorio, nel 1701, pressoché tutti si erano accorti della relazione che la serva Antonia di Giovanni di Santo Vito intratteneva con il giovane ecclesiastico Giovanni di Donato Antonio. Un altro prete disse di aver visto «più volte [...] detta Antonia andare in casa di detto Giovanni, che si guardavano l'uno con l'altro con occhi allegri»⁵⁵. I due non riuscivano a nascondere le proprie emozioni in pubblico, al punto che durante il carnevale non avevano rinunciato a prendere parte insieme ai festeggiamenti, come affermò una testimone «due volte ho visto, che d[ett]a Antonia abbracciò col braccio alla sinistra di Giovanni, e gli ho visti altri atti, da quali mi sono accorta, che s'amavano»⁵⁶.

Non erano mancati i segni di complicità neppure tra il suddiacono Antonio Ricci e Felicita di Emidio Salini. Nel 1725, «in tempo di carnevale», i due si erano incontrati durante una pausa del gioco del cacio⁵⁷ e l'uomo aveva esclamato: «mannaggia le femmine, quante si ne trovano». Felicita rispose: «mannaggia i preti, e quanti si ne trovano»⁵⁸. Nella loro vicenda compaiono i riferimenti a regali dal valore fortemente simbolico: «un anello d'oro, quattro piastre d'argento, ed uno spillo [...] color turchino per gonne, e busto»⁵⁹. Paradossalmente Antonio si comportava con Felicita come un giovane che doveva convolare a nozze, nel mezzo della fase del corteggiamento, quasi ignorando il suo stato clericale. Non si trattava delle regalie e del cibo, che permettevano alle vedove di superare i momenti di crisi economica ad inizio Seicento, ma di doni che cementavano il legame d'unione tra le coppie.

Spesso erano i rapporti di parentela e di comparatico a rendere possibili le frequentazioni tra uomini e donne, poiché grazie ad essi si allentava il controllo sociale, aprendo così al potenziale seduttore le porte della casa⁶⁰. Nel 1723 per spiegare l'origine di una relazione un testimone affermò «principiò tal pratica dal tempo della parentela tra Giosia Marcaci fra[te]llo carnale del med[esim]o don Bernardino e Santa»⁶¹.

Ma più spesso le lunghe frequentazioni riguardavano giovani che si erano scambiati una promessa di matrimonio. Le pratiche sociali venivano in tal senso a scontrarsi con quanto i padri tridentini avevano previsto per la regolamentazione delle unioni matrimoniali, che avevano valore solo dopo la celebrazione di una pubblica cerimonia presso la parrocchia, preceduta da tre pubblicazioni, volte ad accertare eventuali impedimenti

di uno dei due coniugi. Si trattava di una profonda innovazione rispetto ai secoli precedenti, che trasformava il matrimonio da evento processuale, che si stabilizzava cioè nel corso del tempo, a legame puntuale che si formalizzava solo al momento della celebrazione di fronte al rappresentante della Chiesa. Questa normativa ruppe nettamente con la tradizione medievale e colpì il valore vincolante della promessa negli sponsali⁶². L'intento delle autorità era di rendere il matrimonio e la sua celebrazione amministrata dagli uomini di Chiesa un fattore d'ordine morale, che definiva la sessualità lecita e la distingueva da quella scandalosa⁶³.

Ma la storia sociale del fidanzamento e della tortuosa via che portava all'altare seguì ritmi e logiche diverse rispetto a quelli previsti dai decreti del Concilio tridentino. Le ricerche condotte in numerose aree europee hanno riscontrato l'esistenza di lunghi periodi di corteggiamento e di fidanzamento, durante i quali le famiglie erano disposte a sopportare, quando non ad incoraggiare, un alto grado di intimità. La nostra documentazione non lascia spazio a dubbi: anche nell'Abruzzo d'età moderna i rapporti prematrimoniali avevano una legittimità riconosciuta e insieme alla promessa rappresentavano il preludio al matrimonio vero e proprio. Così nel 1715 un uomo querelò:

Pasquale Forlini [...] dà tre anni in qua faceva l'amore con Maddalena mia nipote carnale con fine di prenderla per moglie, havendo da detto tempo havuta continuam[en]te pratica, e commercio in nostra casa di notte, e di giorno publicam[en]te, et havendo io saputo che il medemo l'habbia svergignata, et ingravidata, per tanto gli ne do querela⁶⁴.

Una frequentazione di quel tipo non era evidentemente scandalosa, rappresentava semplicemente una fase intermedia, una tappa della definitiva formazione della coppia. Alla promessa poteva anche seguire una prima forma di convivenza in casa della donna, in attesa che la coppia avesse i mezzi finanziari per poter convolare a giuste nozze. Durante questo periodo l'uomo si impegnava con la futura moglie e con la sua famiglia a celebrare il matrimonio a tempo opportuno. Le donne concedevano il proprio onore al futuro marito, ma si esponevano anche al rischio di ricevere la burla, di essere cioè abbandonate. Per questo le comunità dovevano essere informate di quanto era successo, della promessa e della consumazione dell'unione, dell'ulteriore tappa compiuta verso il matrimonio definitivo. Per questa stessa ragione in molte zone europee, dopo i primi rapporti, le donne cessavano anche visivamente di essere *virgines in capillis* e adottavano diverse acconciature, rimarcando così simbolicamente sul proprio corpo l'iniziazione al sesso⁶⁵.

Un caso del 1748 esemplifica ancora meglio quali fossero le tappe dell'unione matrimoniale e delle rotture che potevano crearsi a seguito

di una gravidanza illegittima. La ventenne Annantonia, nel raccontare l'inizio della relazione con un compaesano, disse: «Giesualdo si restò in [...] mia casa una notte delli detti quattro anni accarezzandomi con lusinghe, col promettermi, che mi voleva pigliare in moglie, et p[er]ciò li avessi consolato»⁶⁶. Annantonia aveva ceduto a quelle richieste ed era seguita una relazione stabile per i quattro anni successivi. Questo caso è ancor più significativo poiché si colloca al termine del periodo di tempo qui considerato e mostra come un uomo potesse frequentare, senza la riprovazione della comunità, la casa di una giovane coetanea stabilmente di giorno e di notte manifestando pubblicamente l'intenzione di «voler[la] sposare, e pigliar[la] per moglie, ogni qualvolta li miei di casa procuravano la dispensa per la parentela, che vi è fra di noi»⁶⁷. Era questa probabilmente la ragione principale che li aveva spinti a non ufficializzare la relazione: il costo della dispensa. Ma la sopraggiunta gravidanza rendeva le cose non più rinviabili. A quel punto Gesualdo aveva proposto ad Annantonia «che andassi con lui in paese forestiero», probabilmente a causa delle necessità economiche. Annantonia rifiutò e si produsse allora la rottura definitiva che la spinse a sporgere denuncia presso la corte vescovile. Come prova della presenza continua di Gesualdo a casa sua, disse alle autorità che era ancora possibile trovarvi «li suoi panni, cioè un paio di calzette, con un pajo di stivali».

4

Gravidanze, denunce, giustizie

Fin dal primo apparire dei segni della gravidanza, prima ancora di rivolgersi alle corti di giustizia, si intavolavano lunghe trattative e si esercitavano forme di pressione informale sul seduttore, volte a raggiungere un accordo. Si poteva anche scegliere deliberatamente di tacerne il nome di fronte alle autorità che intervenivano d'ufficio e di agire nel contesto locale del villaggio. Così Bartomuccia, che abbiamo già citata sopra, non rivelò al mastro d'atti di una corte baronale, che veniva a prendere informazione sulla sua gravidanza illegittima, l'identità del padre, ma si nascose dietro un presunto giovane conosciuto mentre lavorava alla raccolta del grano in una tenuta lontano dal suo paese. D'altronde il lavoro stagionale nei campi costituiva un'occasione di intensa socialità e promiscuità, che si svolgeva lontano dagli occhi onnipresenti dei compaesani, e per questo il mastro d'atti che la interrogava non dovette avere difficoltà a crederle⁶⁸. Nello stesso tempo i mesi della sua gravidanza erano stati segnati da momenti di forte tensione, che si erano trasformati in veri e propri drammi sociali. Il loro scenario era costituito dall'intero villaggio, come affermò un testimone:

La madre di d[et]ta Bartomuccia so che gridando un giorno con d[et]ta sua figlia publicam(en)te in strada gli disse che se havea fatta ingravidare da d[et]to D. Patrizio, et che voleva che lui si ripigliasse il figliolo perché era suo et lei non lo poteva sostenere⁶⁹.

La protagonista di quest'episodio sapeva di essere osservata in quell'occasione e sentì di dover comunicare alla comunità intera un messaggio dai densi significati sociali. Faceva così appello ai valori comunitari interpretando sulla pubblica strada del paese la parte di madre offesa nell'onore, unica tutrice della virtù e della possibilità di matrimonio di sua figlia⁷⁰.

Nella Toscana settecentesca scene simili si chiamavano "chiassi" e le madri delle ragazze incinte ne erano le principali protagoniste⁷¹. L'arena restava in ogni caso quella locale, il villaggio, in cui la dotazione di una ragazza incinta, in assenza della possibilità di giungere al matrimonio, era una norma cristallizzata e praticata da tutti. A seguito di quell'episodio e della diffusione di voci nel paese cominciarono le pressioni degli altri membri della comunità sul giovane ecclesiastico responsabile della gravidanza ed infine, nell'imminenza del parto, fu organizzata una vera e propria riunione a cui parteciparono i notabili del paese⁷². Grazie al loro intervento il padre del nascituro fu costretto a riconoscere, di fronte a tutti, che il diavolo l'aveva «cecato», gli aveva fatto commettere quel peccato e dovette promettere di rimediarsi dotando la giovane e versando una «retta al nascituro»⁷³.

Questa vicenda lascia intravedere le lunghe trattative per giungere ad un matrimonio o, in alternativa, alla costituzione di una dote. Era infatti sempre preferibile venire a patti, giungere ad una qualche forma di compensazione, prima di sporgere denuncia alle autorità⁷⁴. Come abbiamo visto questo doveva essere ancor più vero all'inizio del periodo da noi considerato.

Era sempre la gravidanza con la comparsa dei suoi segni a rendere visibile la relazione illecita o la violenza e ad innescare la situazione di crisi che conduceva alla querela per stupro. Senza la gravidanza veniva infatti a mancare l'elemento essenziale per far pressione sul seduttore. Così quando Maria Marrante nel 1723 fu mandata dalla famiglia di una giovane ad intermediare presso il suddiacono Giovan Antonio Ricci perché concedesse una dote di dieci ducati, l'uomo chiese se la ragazza fosse incinta. Quando si sentì rispondere negativamente, troncò la discussione dicendo semplicemente «che se non era gravida, non se ne curava, e senza dirmi altro si n'andiede per li fatti suoi»⁷⁵. Senza la gravidanza di fatto la sua posizione era inattaccabile, poiché i rapporti non erano dimostrabili.

Era proprio intorno al progressivo e inesorabile avvicinarsi del parto che si strutturavano le lunghe trattative e le mediazioni. Le famiglie delle giovani sedotte avevano, come abbiamo visto, un ruolo di primo piano

e sapevano che dovevano far leva sul consenso generale e sull'intervento degli altri membri della comunità. Le rivendicazioni ruotavano così attorno a due principi di regolamentazione: riparazione dell'onore e compensazione finanziaria. In altre parole, a livello comunitario non era attraverso l'applicazione di norme o il ricorso ad un codice prestabilito che il conflitto veniva superato, ma tramite l'interazione concreta, la trattativa, l'intervento degli intermediari⁷⁶. Il ricorso al tribunale era successivo a questo primo livello, dopo aver constatato che i tentativi di mediazione erano vani. Notabili, notai, curati, per il loro prestigio sociale e per la loro conoscenza della parola scritta e del mondo della legge, svolgevano un ruolo di fondamentale importanza per il buon esito delle trattative, come abbiamo emblematicamente visto per il caso di Bartomuccia.

Gli storici concordano sull'esistenza di più livelli di giustizia in età moderna, che conoscevano zone d'intersezione e di comunicazione. Vi era innanzitutto la giustizia comunitaria, basata sulla trattativa privata, che afferiva al mondo dell'oralità e per cui valeva la legge della reciprocità tra gli individui, più che l'infrazione della norma. L'altro ambito era invece legato alle istituzioni statali, al mondo dello scritto e si esplicava nelle aule giudiziarie. All'interno di questi livelli distinti si muovevano i protagonisti dei nostri documenti, pronti a chiamare in causa l'intervento dell'uno a scapito dell'altro, pronti ad agire negli interstizi e nelle zone di debolezza dei diversi sistemi di giustizia⁷⁷.

In ogni caso era essenziale assicurarsi l'appoggio della comunità di appartenenza che anche in tribunale continuava a giocare un ruolo di primo piano, poiché era di fondamentale importanza produrre testimoni a proprio favore. Essendo infatti lo stupro un crimine difficile da giudicare, che avveniva nell'ombra, la dottrina giuridica aveva costruito un insieme di deroghe al sistema di prova, come la testimonianza di individui altrimenti non ammessi per il grado di parentela⁷⁸. Le donne, per poter ottenere un risarcimento, dovevano produrre una serie di testimoni che fornissero notizie certe sulla loro condotta onorevole. Proprio per questa ragione, la loro manipolazione o il tentativo di gettare discredito su di essi potevano rivelarsi strategie particolarmente fruttuose⁷⁹. Così, nel tentativo di invalidarne le parole, si poteva sostenere di un testimone che era un «cornuto volontario per haver tenuto per più anni [...] ipso volente et paziente la moglie in un continuo bordello», o ci si poteva riferire alla sua condotta, alla pratica di «ubriacarsi pubblicamente nelle bettole, e che per una mezza caraffa di vino dica sì, e nò, e facci qualsiasi falsa testimonianza»⁸⁰. Si potevano poi indicare altri comportamenti riprovevoli come l'essere «pubblico bestemmiatore, giocatore»⁸¹.

Ma erano più spesso le professioni ad essere chiamate in causa poiché quelle di birro, macellaio, becchino, boia erano considerate particolar-

mente infamanti⁸². Si poteva così screditare un teste perché «figlio di un pubblico macellaro, [che] habbia anch'esso unitamente col padre accudito nel macello», oppure perché «sbirro [...] e [...] anche il di lui padre abbia fatto l'istesso esercizio»⁸³. Mestiere e continuità familiare d'esercizio erano gli elementi su cui si insisteva maggiormente. Il disonore e l'inattendibilità di un teste si caratterizzavano per il loro carattere ereditario.

5

Uomini sotto accusa

Le donne potevano acconsentire ad avere rapporti e potevano decidere di renderli pubblici, addirittura cercare la gravidanza, pur di assicurarsi la strada al matrimonio⁸⁴. Sapevano di poter contare sull'appoggio delle comunità e, nello stesso tempo, erano consapevoli di poter trovare orecchie compiacenti presso i tribunali. Gli uomini impegnati in una relazione di lunga data venivano a trovarsi in una posizione fragilissima, con pochissime vie di fuga⁸⁵. Poche furono, ad esempio, le alternative che si offrirono nel 1618 a Giuseppe D'Acquaviva, incarcerato insieme a Maddalena D'Annuntio, la donna con cui aveva generato un figlio. Tutti sapevano che Giuseppe frequentava la casa di Maddalena, che era una vedova ed aveva trent'anni, e così quando la donna cominciò a mostrare i segni della gravidanza, numerosi esponenti della comunità fecero pressione su Giuseppe e sulla sua famiglia affinché si giungesse al matrimonio. Alle domande di chi gli chiedeva «come farai per li parenti di detta donna», a volte rispondeva «che l'haveria rimediato et che se la voleva pigliare per moglie»⁸⁶, altre volte invece era inamovibile, affermando di non volerne sapere del matrimonio, al massimo avrebbe versato una dote alla donna. Anche quando fu incarcerato per il reato di *de stupro in vidua*, continuarono le pressioni: le carceri vescovili erano diventate il teatro dei tentativi di mediazione e di persuasione. Ma Giuseppe affermò di non volerne sapere: in nessuna maniera l'avrebbe presa in moglie e preferiva morire in carcere. Dopo le pressioni dei membri della comunità intervenne la tortura della giustizia vescovile, una tortura a cui Giuseppe resistette, sostenendo di non essere il padre del bambino⁸⁷. Al termine del procedimento, fu comunque condannato ad un breve esilio dal territorio della diocesi.

Una relazione così visibile doveva concludersi, per la comunità come per le autorità, con un matrimonio. Non era cambiato molto un secolo e mezzo dopo: la promessa e il carattere pubblico della relazione continuavano ad essere un'assicurazione per la donna, una "coperta" che la proteggeva da possibili illazioni⁸⁸. Quando il suo buon nome non era attaccabile, si apriva per gli uomini, in caso di ostinazione a non adempiere alle promesse matrimoniali, la via della fuga o della carcerazione. Così nel

1751 Andrea fuggì nel vicino Stato Pontificio, dopo che Eleonora d'Andrea aveva cominciato a mostrare i segni della gravidanza. Quando fece ritorno nel territorio del Regno fu incarcerato per la durata di un anno, periodo al termine del quale decise di unirsi in matrimonio con Eleonora. Dalla fine del Seicento era infatti la carcerazione ad essere usata come mezzo di pressione sui seduttori che, soprattutto se prolungata, poteva risultare estremamente dannosa da un punto di vista economico⁸⁹. Oltre alle comunità, dunque, anche le forze del tribunale e del suo personale erano tutte tese, quando esisteva una compatibilità sociale, a giungere al matrimonio⁹⁰.

La strategia difensiva degli uomini accusati era volta a demolire l'onorabilità delle donne e a delinearne una genealogia familiare immorale. Si produceva di fronte alla corte quella che Renato Barahona ha definito la seconda vittimizzazione delle donne, dopo l'abbandono e dopo il mancato matrimonio⁹¹. I temi utilizzati a questo scopo erano innanzitutto la promiscuità sessuale e la mancanza d'onore, ma si poteva poi far riferimento alla povertà, alla mancanza di mezzi, al basso *status* sociale: tutti elementi che non rendevano credibili le testimonianze delle donne e che non meritavano una riparazione in denaro elevata. Nel 1726, ad esempio, si tentò di screditare una vedova dicendo di lei che «aveva fatti tanti bastardi prima e dopo il matrimonio»⁹²; della serva Antonia si disse che si trattava di una «pubblica meretrice»⁹³. Naturalmente la posizione che i contendenti occupavano nelle comunità era estremamente importante e, chi poteva, produceva una serie di testimoni che attestavano dubbi sui trascorsi delle donne. Da questo punto di vista, onestà e disonore non dipendevano da dati oggettivi, ma dalla capacità di mobilitare a proprio favore il più ampio numero possibile di reti sociali. In questa, come in numerose altre occasioni, era veramente debole non tanto chi non aveva mezzi, ma chi non era inserito in una stabile rete di rapporti⁹⁴.

Ai seduttori sotto accusa si offrivano dunque scenari ambivalenti: da un lato la tortura, la carcerazione e la pressione comunitaria, dall'altro la possibilità di screditare le donne e i testimoni che si erano pronunciati a loro favore. Solo due processi si conclusero con le nozze⁹⁵, tuttavia era una possibilità che si offriva ancora a metà Settecento come mostra il caso sopra illustrato. Quest'ultimo caso risulta ancora più significativo poiché si colloca dopo i duri attacchi che la normativa sullo stupro stava subendo dagli anni 1730 e poiché si tratta dell'unico caso di processo istruito dalle autorità secolari della città di Teramo⁹⁶. L'avvocato di Andrea, processato nel 1751, si appellò alla prammatica emanata nel Regno di Napoli nel 1738⁹⁷ sostenendo che non si poteva procedere alla carcerazione del suo cliente senza adottare contemporaneamente misure restrittive nei confronti della donna che lo accusava.

Il processo sopra citato mostra tuttavia che la norma non ebbe applicazione immediata, anzi la pratica di risarcire l'onore femminile attraverso il matrimonio o attraverso la dote dovette durare ancora a lungo⁹⁸.

Diversa era la condizione dei chierici sotto accusa che, dopo una breve carcerazione, videro comminarsi pene blande come il temporaneo allontanamento dalla parrocchia, il pagamento di una multa o il versamento di una somma in denaro alla donna stuprata⁹⁹. La percentuale dei procedimenti, istruiti nei loro confronti, non subì modificazioni nel corso del periodo considerato, e rappresenta la metà dei casi totali sia nel primo Seicento che nel Settecento. Non si potrà quindi parlare di un processo di progressiva acculturazione degli ecclesiastici secondo i dettami del modello tridentino, né si può affermare che il valore della castità sia stato progressivamente interiorizzato senza contraddizioni¹⁰⁰. Tuttavia, alcuni elementi suggeriscono che sulla condotta dei parroci cominciavano a girare battute salaci, forme di sanzione informale che stanno ad indicare una diversa atmosfera. Nel 1736 un ecclesiastico scriveva alla sede vescovile in merito ad una gravidanza di cui era responsabile un altro chierico che «le genti che parlano, non parlano in specie, ma in genere, che li preti della Montagna sono tutti montoni, e stalloni»¹⁰¹. Se i *delicta carnis* commessi da membri del clero continuarono ininterrottamente, l'atmosfera attorno ad essi doveva essere cambiata ed episodi come quello di Bartomuccia, in cui l'intera comunità cercava di evitare l'intervento dell'autorità ecclesiastica, dovevano essere sempre meno praticabili nel Settecento.

Condannati normalmente dal tribunale vescovile a versare una dote alla donna sedotta, gli ecclesiastici potevano continuare, più degli altri uomini, a far leva sulle loro relazioni privilegiate all'interno delle comunità per far rientrare lo scandalo¹⁰². Potevano così organizzare il momentaneo allontanamento della donna all'avvicinarsi del parto, come fece don Antonio Scoscina nel 1735. Sappiamo dalla denuncia sporta da Loreto di Luca che egli «senza verun timor di Dio ne della giustizia stuprò, et ingravidò [...] sua figlia, e quello che è peggio li ha fugata senza sapersi dove si trova». Loreto fece anche riferimento ad un tentativo di «farla abortire, perché la mandò a casa d'Angelo Antonio chirurgo di Frattoli»¹⁰³. Barbara, la ragazza incinta, si presentò in tribunale producendo una *exculpato* in favore del prete, con cui di fatto sconfessava la querela del padre. Interrogata, disse di essere stata stuprata da un giovane artigiano forestiero che passava per caso nella bottega del fratello¹⁰⁴.

Un matrimonio riparatore era la soluzione che si offriva, se la rete di relazioni dell'ecclesiastico era stabile. Così, quando il vedovo quarantenne Domenico di Donato era in trattative per un nuovo matrimonio si sentì dire:

Domenico sappi che la data Angela Dea è stata ingravidata da d[on] Attanasio [...] però lei non si sgomenti, [...] d[on] Attanasio de Dominicis ti darà 30 scudi di dote, con patto d'addossarti tu il delitto di d[et]to ingravidamento e ricoprire il nominato d[on] Attanasio.

In questi casi, era la disparità sociale a determinare le decisioni degli individui e a stabilire il corso degli eventi, come disse Domenico «perché son miserabile accettai la partita con promettergli di sposarmi d[et]ta Angela Dea [...] e m'indussi a stipulare detti capitoli matrimoniali»¹⁰⁵.

6

Conclusioni

È possibile, a questo punto, trarre alcune conclusioni. I documenti mostrano un maggior ricorso al tribunale vescovile a partire soprattutto dal terzo decennio del Settecento, quando venne a svilupparsi un atteggiamento sempre più spregiudicato da parte delle donne incinte e delle loro famiglie pronte, ai primi segni della gravidanza, a ricorrere alle aule di giustizia per la costituzione di una dote. La sentenza della corte vescovile prevedeva sempre il versamento di una somma in denaro o, in caso di compatibilità sociale con il seduttore, il matrimonio. Anche le comunità esercitavano pressione affinché questo tipo di verdetto fosse rispettato e la condizione delle donne incinte venisse tutelata.

I comportamenti devianti degli ecclesiastici non scomparvero nel corso del Settecento; tuttavia molti elementi suggeriscono che la considerazione che ne avevano i fedeli venne ad essere profondamente diversa: se ne parlava apertamente, si condannavano di più e si stigmatizzavano con le armi di un'ironia feroce.

Possiamo chiederci, a questo punto, che cosa fosse della vita delle coppie una volta finito il processo¹⁰⁶. Le nostre fonti si concentrano sul momento della crisi, sulle strategie, sulle trattative, ma cosa ne era dei protagonisti quando la loro vita rientrava in una quotidianità lontana dalle corti di giustizia, dalle carcerazioni, dalle trattative? Come era vissuta un'unione stretta a seguito della sentenza di una corte? Voler fornire una risposta univoca a questa domanda sarebbe del tutto fuorviante. Tuttavia alcune parole pronunciate nel corso di un processo per stregoneria possono aiutarci a delineare uno degli scenari possibili.

Iandolina Rocchi aveva ventinove anni quando, nel 1615, cominciò a sentirsi:

male di freddo, hor caldo, hor doglia di testa, hor di reni, hor del core, et il venerdì delle quattro tempora prossime passate io mi scopersi per spiritata, et cominciai in d[et]to giorno a piangere da me sola, et strillare senza causa nessuna et poi mi scopersero li spiriti¹⁰⁷.

Il suo vissuto era registrato e iscritto nel suo corpo, sulle sue manifestazioni dolorose, prima che scoppiasse «il venerdì delle quattro tempora». A quel punto il suo malessere cominciò a parlare attraverso gli spiriti, e questi non lasciarono dubbi sulle cause della sua infelicità: «mi dicevano questi spiriti che loro erano stati posti nel corpo mio da Santa mia suocera, et q[ua]ndo io la vedevo non la potevo vedere»¹⁰⁸. All'origine della possessione vi era dunque una persona precisa e ben identificabile, indicata come una strega in grado di padroneggiare l'universo degli spiriti diabolici. Alla fine del suo interrogatorio Iandolina fornì anche le ragioni di questa attribuzione di responsabilità: «è mia suocera ma perché suo figlio mi pigliò per forza della giustizia, perché m'havea ingravidata m'ha voluto più presto male che altrimenti, et io non sono mai stata in sua casa»¹⁰⁹.

Un processo per stupro di cui non è rimasta traccia negli archivi da noi consultati e un matrimonio fatto a forza, che portò con sé conflitti irrisolti, contrasti, incomprensioni. Solo in questo caso conosciamo cos'è avvenuto dopo. Molti casi analizzati possono aiutarci ad immaginare cos'era accaduto prima e come si era articolato il momento della crisi. Un matrimonio riparatore era probabilmente quanto di meglio una giovane incinta potesse sperare, ma, una volta ottenuto questo, la relazione con i parenti del marito era tutta da costruire. Come per il caso citato in apertura, in cui erano state le ragioni dell'onore ad imporre il matrimonio, la decisione delle autorità portò con sé una lunga scia di tensioni: se le corti potevano imporre le loro sentenze agli individui, di certo non potevano stabilire il corso delle loro vite.

Note

1. Archivio Storico della Diocesi di Teramo (d'ora in poi ASDT), Fondo cause, b. 49, f. 70r. Il bacio era un gesto dai forti contenuti simbolici, che si ripeteva nel corso delle cerimonie nuziali e dei riti di pacificazione. Baciare una donna di fronte allo sguardo di altre persone significava comprometterne irrimediabilmente il nome, escluderla dalla possibilità di contrarre matrimonio: una violenza simbolica che per il suo futuro poteva avere lo stesso effetto della violenza fisica. Le autorità spagnole resero punibile con la morte chi baciava a forza le donne in pubblico, anche nei casi in cui il gesto non fosse accompagnato da violenza sessuale. Nel vicino Stato Pontificio le pene consistevano nella pubblica fustigazione, sequestro dei beni e proibizione del matrimonio. Cfr. O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, FrancoAngeli, Milano 1994, p. 256; O. Niccoli, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. Bertelli (a cura di), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Ponte delle Grazie, Milano 1995, pp. 224-47; C. Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, CLUEB, Bologna 2007, pp. 144-5.

2. ASDT, Fondo cause, b. 49, f. 57r.

3. *Ibid.* Sull'uso del matrimonio forzato come modo per obbligare le famiglie all'alleanza cfr. C. Casanova, *La famiglia italiana in Età moderna. Ricerche e modelli*, Carocci, Roma 1998, p. 65.

4. Cfr. per altre aree europee il classico lavoro di J. Rossiaud, *La prostituzione nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 18; E. Lacour, *Faces of Violence Revisited. A Typology of Violence in Early Modern Rural Modern Germany*, in "Journal of Social History", 34, 2001, 3, p. 659; J. F. Harrington, *The Unwanted Child. The Fate of Foundlings, Orphans, and Juvenile Criminals in Early Modern Germany*, The University of Chicago Press, Chicago and London 2009, p. 27, che nota come a Norimberga, tra il 1600 e il 1692, solo sei uomini furono condannati per stupro, nonostante i lunghi periodi di occupazione militare della città. Il numero reale degli stupri fu di certo maggiore.
5. È quanto sostiene T. A. Mantecón Movellán, *Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la Castilla moderna*, in "Revista d'història moderna", 20, 2002, p. 162.
6. A. Clark, *Women's Silence, Men's Violence. Sexual Assault in England (1770-1845)*, Pandora, London 1987. Cfr. le osservazioni di Mantecón Movellán, *Mujeres forzadas*, cit., pp. 158-9.
7. N. Pizzolato, «*Con gran pericolo della vita*»: lo stupro nella diocesi di Monreale (1590-1680), in R. Ago, B. Borello (a cura di), *Famiglie. Circolazioni di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella, Roma 2008, p. 271; G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006, pp. 14-5, l'autrice sottolinea come soltanto nel corso del XIX secolo il termine stupro fu sostituito dall'espressione violenza carnale, venendo via via ad assumere il significato che ha attualmente.
8. Cfr. R. Barahona, *Sex Crimes. Honours and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2003, pp. 7, 80-1.
9. Su questi aspetti si è soffermata Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., pp. 123-4. Più in generale sulla differenza tra delitti in cui era necessario procedere d'ufficio e quelli in cui era prevalente il ruolo di mediazione tra le parti cfr. O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche e rituali in Italia fra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 40-1.
10. M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 72. L'autore nota come nel 1563, ad esempio, tra le competenze attribuite alla magistratura veneziana degli "Esecutori contro la bestemmia" fu inserito «lo stupro di fanciulle in età minore». La magistratura, dipendente dal Consiglio dei Dieci, era nata sulla scia delle sconfitte militari patite dalla Repubblica veneta nel corso di quegli anni, e dalle competenze originarie in materia di blasfemia aveva visto crescere il numero di reati su cui poteva giudicare. Era un elenco di reati, che per la loro natura attiravano la collera divina, e col tempo mutarono profondamente, passando dalla sfera religiosa a quella più propriamente sociale. Così, al fianco della bestemmia finirono il gioco d'azzardo, gli scandali, violazione delle leggi sulla stampe e il già menzionato stupro alle vergini.
11. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè, Milano 1999, pp. 16-30.
12. Bartolomeo de' Medina, *Breve istruttione de' confessori*, Roma, appresso Alessandro Gardano e Francesco Coattivi Compagni, 1588, f. 80v.
13. Ivi, ff. 80v-1r.
14. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 11.
15. C. Povolo, *Entre la force de l'honneur et le pouvoir de la justice: le délit de viol en Italie (XIV^e-XIX^e siècle)*, in B. Garnot (éd.), *L'Infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Publications de l'Université de Bourgogne, Dijon 1995, p. 159-61.
16. È quanto sottolinea G. Hanlon, *The Facts of Life in Rural Tuscany*, in "Journal of Interdisciplinary History", 40, 2009, 1, p. 20.
17. ASDT, Fondo cause, b. 115, f. 55v.
18. Sulle trattative e sulle diverse forme di soluzione dei conflitti cfr. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche e rituali*, cit.
19. Il suo fascicolo processuale in ASDT, Fondo cause, b. 79. Per queste forme di pubblica penitenza cfr. G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 60.

20. ASDT, Fondo cause, b. III, ff. n.n.
21. Dell'importanza di queste figure per la difesa delle donne cfr. Hanlon, *The Facts of Life in Rural Tuscany*, cit., p. 12. Notizie su questo tipo di soluzione informale, senza ricorso al tribunale vescovile, anche in ASDT, Fondo cause, b. 137, f. 6r. Pur non trattandosi di un processo per stupro, vi si narra la vicenda di una giovane di nome Andreana che nel 1624 confessò ad un ecclesiastico, di nome Giovan Lorenzo di essere incinta. Fu quest'ultimo ad incontrarsi col responsabile della gravidanza e «trattò [...] che la dotasse come in effetto la dotò di ducati cinquanta a tanto l'anno, et don Gio[van] Lorenzo ci fece a sua mano la polizza della dote».
22. ASDT, Fondo cause, b. 286, ff. n.n. Lo stesso caso sarà ripreso sotto.
23. ASDT, Fondo cause, b. 240 f. 1r.
24. Sulla necessità di abbandonare gli illegittimi per calmare lo scandalo cfr. E. Canevari, *Svelare o occultare? L'eco delle nascite illegittime (Roma, XVIII secolo)*, in "Quaderni storici", 121, 2006, I, pp. 119-21.
25. ASDT, Fondo cause, b. 243, ff. n.n. Il parroco fu condannato ad un periodo di permanenza nel convento dei cappuccini della cittadini, dove avrebbe dovuto eseguire esercizi spirituali.
26. Era diffusa anche in Francia e nei territori dell'Impero. Cfr. O. Hufton, *The Poor of Eighteenth-century France, 1750-89*, Clarendon Press, Oxford 1974, p. 324; Harrington, *The Unwanted Child*, cit., pp. 42-3.
27. Come ho messo in evidenza in A. Basilico, «*Li fanno pubblicamente li Signori, Dottori, e Preti: concubinato e adulterio nella diocesi di Teramo (1550-1650)*», *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXXIV, 2008, p. 118. Per lo stretto legame tra repressione del concubinato e singole personalità alla guida delle diocesi cfr. G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 113, ma tutto il saggio è di fondamentale importanza.
28. A Teramo un solo processo viene celebrato nel 1715, mentre i casi si fanno più numerosi negli anni Venti.
29. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 177.
30. In Cazzetta, «*Praesumitur seducta*», cit., p. 53. Una normativa simile, che poneva la donna sullo stesso piano dell'uomo, era stata emanata a Roma nel 1736; cfr. M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Laterza, Roma 1994, p. 54; D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 132-7.
31. J. M. Ferraro, *Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice 1557-1789*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008, p. 159; Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 392-412.
32. Un'evoluzione simile è stata riscontrata da Susanna Burghartz nella Ginevra nel corso del XVI secolo. Cfr. S. Burghartz, *Tales of Seduction, Tales of Violence: Argumentative Strategies before the Basel Marriage Court*, in "German History", 17, 1999, I, p. 47.
33. T. Storey, *Carnal commerce in Counter-Reformation Rome*, Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 131, che analizza queste dinamiche in relazione allo squilibrio demografico di Roma e rileva come solo in altre grandi città (Venezia, Napoli, Milano e Torino) la popolazione maschile eccedesse quella femminile, mentre nelle zone rurali era vero il contrario.
34. Giorgio Rossi annovera la diocesi di Teramo tra quelle a media emigrazione verso l'Agro Romano; cfr. G. Rossi, *L'Agro di Roma tra '500 e '800. Condizioni di vita e lavoro*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1988, pp. 160-8. Cfr. A. Bulgarelli Lukacs, *L'economia ai confini del regno: economia, territorio, insediamenti in Abruzzo*, R. Carabba, Lanciano 2006, pp. 53-5, 74-5.
35. Queste tensioni dovevano essere del tutto simili a quelle riscontrate da Raul Merzario nella diocesi di Como negli stessi anni. L'autore infatti ha individuato nelle richieste di dispensa matrimoniale un numero sovrabbondante di donne «vecchie, brutte, vedove» che rischiava di spingere fuori del mercato matrimoniale le giovani nubili; R.

Merzario, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella Diocesi di Como*, Einaudi, Torino 1994, p. 104.

36. Per la violenza rituale nei confronti delle vedove che intendevano risposarsi cfr. I. Fosi, *La Giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 80.

37. Cfr. a questo proposito D. Gentilcore, *Anthropological Approaches*, in G. Walker, *Writing Early Modern History*, London-New York 2005, pp. 53-5.

38. E. S. Cohen, *The Trial of Artemisia Gentileschi: A Rape History*, in "Sixteenth Century Journal", 31, 2000, 1, pp. 48, 56; Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., pp. 16-9.

39. ASDT, Fondo cause, b. 137, f. 24r.

40. Ivi, b. 41, f. 1r.

41. Ivi, b. 113, f. 20v.

42. Ivi, b. 61, f. 4r.

43. I. Fosi, *La società violenta*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985, p. 199; G. Alfani, *Il Grand Tour dei Cavalieri dell'Apocalisse. L'Italia del «lungo Cinquecento» (1494-1629)*, Marsilio, Venezia 2010, pp. 112-5.

44. Molte diedero il via a relazioni durature, che furono indagate come concubinato e non semplicemente come stupro. Per questo non saranno trattate in questo articolo.

45. Burghartz, *Tales of Seduction, Tales of Violence*, cit., p. 43; N. Zemon Davis, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Polity Press, Cambridge 1987, p. 43.

46. Altre fonti giudiziarie lo confermano. Cfr. ASDT, Fondo cause, b. 49, f. 110r, in cui della vedova Picciotta di Simone si diceva pubblicamente che, dopo la morte del marito, «per la sua povertà [...] in tempo di carestia dette il suo corpo à chi ne voleva»; ivi, b. 111, f. 24v, in cui la giovane vedova Francesca affermò della propria relazione con un parroco «da me stessa sono andata ad offerirmeli per l'anno amaro».

47. Ivi, b. 265, ff. n.n. Sull'evoluzione delle testimonianze delle donne nel corso del Settecento cfr. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., p. 273, che parla dell'uso sempre più ricattatorio della promessa; mentre S. Cavallo, S. Cerruti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra sei e settecento*, in "Quaderni Storici", 44, 1980, pp. 272-3, sottolineano che l'uomo viene sempre più presentato come un prevaricatore e la promessa assume un ruolo secondario rispetto alla violenza subita.

48. Cfr. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 91

49. Ivi, pp. 92, 159.

50. Cfr. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., p. 51.

51. ASDT, Fondo cause, b. 272, f. 2r.

52. Per Firenze cfr. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., pp. 99-100; per Siena cfr. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 119-21.

53. ASDT, Fondo cause, b. 130, f. 9r.

54. *Ibid.*

55. ASDT, Fondo Cause, b. 211, f. 12v.

56. Ivi, f. 13v.

57. Si trattava di un gioco simile alle moderne bocce. Cfr. G. Hanlon, *Human Nature in Rural Tuscany. An Early Modern History*, Palgrave Macmillan, Houndmills 2007, p. 49.

58. ASDT, Fondo Cause, b. 235, ff. n.n.

59. *Ibid.*

60. Mantecón Movellán, *Mujeres forzadas*, cit., p. 182.

61. ASDT, Fondo cause, b. 237, f. 97r.

62. Pizzolato, «*Con gran pericolo della mia vita*», cit., pp. 243-6.

63. D. Hacke, *La promessa disattesa: il caso di Pierina Gabrieli (Venezia 1620)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XVI al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 397.

64. ASDT, Fondo cause, b. 286, ff. n.n. La parte superiore erosa del documento non rende possibile la lettura della numerazione.

65. Cfr. a questo proposito le suggestive osservazioni sui Paesi Baschi in Barahona, *Sex Crimes*, cit., p. 33; Burghartz, *Tales of Seductions*, cit., p. 49, che cita il caso di una donna che taglia la sua treccia di fronte all'uomo con cui ha avuto un rapporto, rendendo così visibile a tutti la loro unione. Solo le zitelle *in capillis* portavano i capelli raccolti, scioglierli significava entrare nel novero delle donne sposate.

66. ASDT, Fondo cause, b. 292, ff. n.n.

67. *Ibid.*

68. Sul tema degli incontri amorosi strettamente connessi al succedersi dei lavori agrari cfr. O. Niccoli, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 8.

69. ASDT, Fondo cause, b. 115, f. 11.

70. Sull'urgenza di visibilità della vita sociale in età barocca cfr. O. Di Simplicio, *Storia di un anticristo. Avidità, amore e morte nella Toscana medicea*, Il Leccio, Siena 1996, p. 35.

71. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., pp. 132-3.

72. Cfr. par. 2.

73. ASDT, Fondo cause, b. 115, f. 42r.

74. Mantecón Movellán, *Mujeres forzadas*, cit., p. 167.

75. ASDT, Fondo cause, b. 235, ff. n.n.

76. N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992, p. 189.

77. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Italia e Germania. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 350, che invitava a «rovesciare la prospettiva e prendere atto che quelle società consideravano giustizia in primo luogo quella comunitaria locale, destinata a risolvere i conflitti tra vicini, mentre vedevano l'azione della giurisdizioni statali come residuali, di ultima istanza». Cfr. anche l'articolo B. Garnot, *Justice, injustice, parajustice et extra justice dans la France d'Ancien Régime*, in "Crime, Historire & Sociétés / Crime, History & Societies", 4, 2000, 1, pp. 103-20.

78. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 83.

79. Cfr. le osservazioni di S. Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in Ead., D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 63; Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 113.

80. ASDT, Fondo Cause, b. 211, f. 88r.

81. Ivi, f. 88v.

82. Per la non validità delle testimonianze rilasciate da uomini che praticavano queste professioni cfr. T. Astarita, *Village Justice. Community, Family, and Popular Culture in Early Modern Italy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1999, p. 60; A. Block, *Honour and Violence*, Polity Press, Cambridge 2001, p. 46. Di particolare interesse il lavoro di K. Stuart, *Defiled Trades and Social Outcasts: Honor and Ritual Pollution in Early Modern Germany*, Cambridge University Press, Cambridge 1999, pp. 69-94, che si concentra soprattutto sullo statuto disonorevole delle professioni di carnefice e scuoiatore nella città imperiale di Augusta.

83. ASDT, Fondo cause, b. 211, f. 90v.

84. Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., p. 57.

85. Cohen, *The Trial of Artemisia Gentileschi*, cit., p. 51.

86. ASDT, b. 130, Fondo cause, f. 43r.

87. *Ibid.*

88. È l'immagine che compare nel libro di Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 443. L'autrice sottolinea come anche i parroci fossero disposti a tollerare gli scandali, quando prevedevano il matrimonio come sbocco conclusivo.

89. Così Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 106, che mette in evidenza come la tortura fosse ancora usata dai tribunali laici toscani a fine Seicento in tal senso, sostituita poi dalla carcerazione. Circa le «perplexità settecentesche», nutrite dalla medicina legale, sulla tortura cfr. A. Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 110-55.

90. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., p. 132.

91. Barahona, *Sex Crimes*, cit., p. 144; Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 109.

92. ASDT, Fondo cause, b. 237, f. 31r.

93. Ivi, b. 211, f. 41r.

94. Per un inquadramento generale cfr. D. Sella, *L'Italia del Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 100.

95. Sul basso numero di casi conclusi con le nozze a Bologna cfr. Casanova, *Crimini nascosti*, cit., p. 154.

96. Probabilmente gli atti furono inviati alle autorità religiose in vista della celebrazione del matrimonio tra i due.

97. Cfr. par. 1 per il testo della prammatica.

98. È quanto nota Pelaja per Roma in *Matrimonio e sessualità*, cit., p. 55.

99. Cfr. Pizzolato, «*Con gran pericolo della vita*», cit., p. 268. Ho analizzato i processi per concubinato ed adulterio istruiti contro ecclesiastici nella stessa diocesi in Basilico, «*Li fanno pubblicamente li Signori, Dottori, e Preti*», cit., pp. 118-26.

100. Per conclusioni simili cfr. E. Wenzel, *Persistence des déviances dans le clergé paroissial bourguignon au XVIII^e siècle*, dans *Le clergé délinquant, XIII^e-XVIII^e siècle*, EUD, Dijon 1995, pp. 102-102. Per una prospettiva interpretativa incentrata sul modello dell'acculturazione cfr. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 13-38.

101. ASDT, Fondo cause, b. 212, f. 2r.

102. Pizzolato, «*Con gran pericolo della vita*», pp. 265-9.

103. ASDT, Fondo cause, b. 212, f. 1r.

104. Sui forestieri come minaccia all'ordine comunitario e sulla loro menzione pretestuosa negli interrogatori delle donne incinte illegittimamente cfr. T. A. Mantecón Movellán, *Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del antiguo régimen*, Universidad de Cantabria, Santander 1999, pp. 377-80; U. Rublack, *The Crimes of Women in Early Modern Germany*, Oxford University Press, Oxford-New York 1999, p. 183.

105. ASDT, Fondo cause, b. 121, f. 31r.

106. È la stessa domanda che si pone Georgia Arrivo alla fine del suo libro, suggerendo l'analisi di altre serie documentarie, quali le fonti demografiche, i registri notarili, come via per fornire una risposta; Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 195.

107. ASDT, Fondo cause, b. 121, f. 6v.

108. *Ibid.* Questo caso sembra confermare la natura quotidiana, ordinaria ed estremamente diffusa dei fenomeni di possessione nel corso dell'età moderna. Cfr. G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*, Le Lettere, Firenze 1998, pp. 106-9; M. Sluhovsky, *Believe not Every Spirit. Possession, Mysticism and Discernment in Early Modern Catholicism*, University of Chicago Press, Chicago 2007, p. 14, che si riferisce alla possessione come «a catch-all term that was used in premodern times to describe all sorts of both physiological and psychological afflictions».

109. ASDT, Fondo cause, b. 121, f. 7v.